

Attenzione eccessiva nei confronti degli Usa?

di **Stefano Aterno**

AVVOCATO IN DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Uno dei Paesi verso i quali si è registrato il trasferimento maggiore dei dati personali dei cittadini residenti nell'Ue sono gli Stati Uniti, che da sempre hanno goduto di autorizzazioni in tema di adeguatezza e di accordi bilaterali (Usa/Europa) in tema di trasferimento dei dati. Le norme del Gdpr non fanno registrare un inasprimento della disciplina in questo senso, anche se, la continua violazione di enormi quantità di dati comporterà con molta probabilità da parte della Commissione (per i dati dei residenti in Ue) un'attenzione maggiore, soprattutto sulla reale efficacia dei controlli previsti dalla legislazione statunitense



Il problema del trasferimento di dati all'estero, nonché dell'utilizzo di un servizio *cloud* che non abbia sede nel Paese di residenza è questione complessa e controversa alla quale il Gdpr cerca di dare soluzione provando a disciplinare il tema in maniera più completa e specifica rispetto alla normativa precedente.

Negli ultimi anni, infatti, alcuni grandi scandali in tema di esfiltrazione di enormi quantità di dati o di intercettazioni di enti governativi di Paesi extra Ue (non ultimo il caso dell'esfiltrazione dei dati da Uber), stanno irrigidendo le posizioni dell'Unione europea che si è vista costretta a riformare parte della regolamentazione e a disciplinare al capo V del Gdpr gli articoli dal 44 al 49 il tema dei trasferimenti transnazionali di dati personali.

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento (o anche solo destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento) verso un Paese terzo, deve aver luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni indicate nel capo V del Regolamento europeo. Il Regolamento consente di trasferire i dati personali non solo verso i Paesi terzi, ma anche verso un territorio o un settore specifico all'interno di un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, a condizione che sia stato dato un parere di "adeguatezza" della Commissione (art. 45). Con tali decisioni di adeguatezza si stabilirà che il livello di protezione offerto in un determinato Paese è adeguato e che pertanto è possibile trasferirvi dati personali.

“Altri sono i Paesi (e non gli Usa) sui quali andrebbe diretta da parte della Commissione la lente di ingrandimento delle verifiche e dell'efficacia della legislazione *privacy*, vista anche la massiccia presenza in Europa di multinazionali controllate da governi o con sede legale in Paesi che potremmo definire diversamente democratici” _

In passato, secondo la Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, solo Paesi terzi espressamente approvati erano idonei a ricevere trasferimenti di dati personali al di fuori degli Stati membri senza ulteriori dimostrazioni di adeguatezza dei contraenti. La valutazione sull'adeguatezza del livello di protezione sarà presa in considerazione attraverso alcuni elementi, come ad esempio lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali del Paese verso il quale si trasferiscono i dati, la legislazione generale e settoriale e la sua attuazione, la giurisprudenza, nonché i diritti effettivi e azionabili dagli interessati in ogni sede. Dopo la valutazione di adeguatezza la Commissione decide mediante atti di esecuzione che prevedono comunque un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che terrà conto di tutti gli sviluppi e gli impegni presi dal Paese terzo in materia di *privacy* e rispetto delle libertà. Uno dei Paesi verso i quali si è registrato il maggior trasferimento dei dati personali dei cittadini residenti nell'Unione europea sono e restano gli Stati Uniti, che da sempre hanno goduto di autorizzazioni in tema di adeguatezza e di accordi bilaterali (Usa/Europa) in tema di trasferimento dei dati personali. Le norme del Gdpr non fanno registrare un inasprimento della disciplina in questo senso, anche se, la continua violazione di enormi quantità di dati, o le notizie (sempre da verificare in concreto) di comportamenti invasivi degli organi investigativi o di Intelligence comporteranno, con molta probabilità, da parte della Commissione (per i dati dei residenti

in Ue) un'attenzione maggiore e un'analisi, con i poteri e con le lenti di ingrandimento fornite dal Regolamento, soprattutto sulla reale efficacia dei controlli presenti nella legislazione statunitense. Tuttavia, è opportuno sottolineare che ben altri sono i Paesi sui quali andrebbe diretta da parte della Commissione la lente di ingrandimento delle verifiche e dell'efficacia della legislazione *privacy*, vista anche la massiccia presenza nel nostro Paese e in tutta Europa di multinazionali controllate da governi o con sede legale in Paesi che potremmo definire diversamente democratici.

La legislazione *privacy* del Gdpr e le altre normative in discussione e in approvazione nei prossimi mesi, sia in Europa sia in Italia, consentono di sperare in un miglioramento dell'equilibrio tra diritto alla riservatezza dei dati e alle libertà da una parte e diritto alla sicurezza e alla crescita economica di un Paese. Ciò che alla fine determina il rispetto e la tutela dei diritti non è mai solo e soltanto la legge, ma spesso è una vera trasparenza e responsabilità dei ruoli, ma sempre e comunque il senso etico di tutti coloro che devono osservarle, applicarle e interpretarle.